



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità Dell'aria, Rumore Ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.1852/2017 del 02/03/2017

Prot. n.53329/2017 del 02/03/2017
Fasc.9.3 / 2015 / 754

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo all'impresa Co.r.met S.r.l. con sede legale in via Campazzino n. 55/E nel comune di Milano ed insediamento in via Cascina Belcasule n. 16/18 nel comune di Milano

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35*".

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "*Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città*"

metropolitana di Milano".

Preso atto che l'Impresa Co.r.met S.r.l. con sede legale in via Campazzino n. 55/E nel comune di Milano ed insediamento in via Cascina Belcasule n. 16/18 nel comune di Milano ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e per comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico al SUAP di Milano, trasmessa telematicamente in data 24/12/2015 (prot.320324) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Dato atto che in data 3/05/2016 con prot. CMMI n. 94445 il Comune di Milano - Settore Pianificazione Urbanistica generale ha trasmesso comunicazione relativa alla Destinazione Urbanistica, vincolante ai fini dell'adozione del Autorizzazione Unica Ambientale.

Dato atto inoltre che in data 18/01/2016 con prot. CMMI n. 9769 la Città metropolitana di Milano ha richiesto all'impresa istante, tramite il SUAP competente, integrazioni documentali pervenute in data 20/04/2016 con prot. CMMI n. 86447 e 86490 e in data 12/10/2016 con prot. CMMI n.237209.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 23/02/2017 prot. CMMI n. 47704 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per le operazioni recupero rifiuti nota prot. CMMI n. 47702 del 23/02/2017, unita all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 contenente le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare e alla "planimetria con rappresentati i macchinari e le aree di gestione rifiuti", che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

- in data 29/09/2016 con comunicazione prot. CMMi n. 224993, il Servizio Inquinamento atmosferico - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ha espresso parere favorevole trasmettendo nota prot. n.224986 del 29/09/2016 contenente le risultanze dell'istruttoria contenente i riferimenti tecnici e normativi nonché le relative prescrizioni generali e specifiche, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

- con nota prot. n.12363 del 20/01/2016, il Servizio acque reflue - Settore Risorse Idriche e Attività estrattive ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria contenente i riferimenti tecnici e normativi nonché le relative prescrizioni generali e specifiche, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € **176.860,72**. = l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa **Co.r.met S.r.l.** deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano

per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 3.680 mc di rifiuti non pericolosi	€ 64.996,16.= (*)
Recupero [R3, R4, R5] di 157.700 t/a, rifiuti speciali non pericolosi	€ 111.864,56.=
Totale	€ 176.860,72.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- i contenuti del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano e relative modifiche e integrazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 59/2016 del 15/12/2016 atti n. 288032/5.3/2016/5 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2016 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 18/8/2000 nr. 267 e dell' articolo 1 commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 315/2016 del 20/12/2016 atti n. 292650/5.4/2016/9, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2016 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i titoli di diretta competenza e di proporre al SUAP di Milano l'inserimento del presente Atto nel provvedimento di rilascio che dovrà tener conto anche del titolo relativo all'impatto acustico.

AUTORIZZA

ai fini dell'inserimento nel motivato Provvedimento di conclusione del procedimento che verrà adottato dal SUAP del Comune Milano il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo all'Impresa Co.r.met S.r.l. con sede legale in via Campazzino n. 55/E nel comune di Milano ed insediamento in via Cascina Belcasule n. 16/18, alle condizioni e prescrizioni di cui alla nota per gestione rifiuti prot. CMMI n. 47702 del 23/02/2017, unita all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 e alla "planimetria con rappresentati i macchinari e le aree di gestione rifiuti", alla nota per emissioni in atmosfera prot. n.224986 del 29/09/2016 e alla nota per scarico delle acque prot. n.12363 del 20/01/2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché alle condizioni e prescrizioni sopraindicate e a quelle sottoriportate:

1) la garanzia finanziaria che l'Impresa Co.R.Met S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € **176.860,72.=**, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 3.680 mc di rifiuti non pericolosi	€ 64.996,16.= (*)
Recupero [R3, R4, R5] di 157.700 t/a, rifiuti speciali non pericolosi	€ 111.864,56.=
Totale	€ 176.860,72.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

- 2) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
- 3) la Società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della Certificazione Ambientale. Entro 30 giorni dall'eventuale scadenza, revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di verifica positiva della Certificazione EMAS qualora non rinnovata o al venir meno della validità della stessa, l'Impresa dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia finanziaria al valore intero;
- 4) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
 - alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
 - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- 5) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali per le matrici ambientali di cui all'oggetto a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano e ARPA Lombardia – Dipartimento competente per territorio.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ai sensi dell' art. 29 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge e si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 - 2019 (PTPCT 2017-2019)".

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: Maria Rita Zanini

Data 23/02/2017
Prot. n. 0047702
Atti: 9.3/2015/754

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)
Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

Oggetto: Co.r.met S.r.l. - con sede legale ed insediamento in Milano rispettivamente in Via Campazzino n. 55/e ed in Via Cascina Belcasule n. 16/18. Nuova Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 su impianto esistente.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
-------------------------------------	-------------------

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

3. l'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. MI001250 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R3/R13	40	1.000	5.000
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R5/R13	50	4.000	4.000
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R4/R13	50	10.000	25.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199.	110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R4/R13	40	700	1.400
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	20	170	340
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	40	1.000	5.000

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
	contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici					
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R5/R13	2.000	120.000	120.000
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti.	101201, 101206, 101208	R5/R13	40	2.000	2.000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.	170302, 200301	R5/R13	100	20.000	20.000
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	1.000	120.000	120.000
7.31-bis	Terre e rocce di scavo	170504	R13	200	70.000	70.000
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	100	5.000	20.000

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

3.1 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

3.1.1 Tipologia 1.1 - Attività di recupero [1.1.3 - lett. b]): messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche:

- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
- carta carbone, carte bituminate assenti;
- formaldeide non superiore allo 0,1% in peso, fenolo non superiore allo 0,1% in peso;
- PCB + PCT < 25 ppm.

L'operazione di recupero [R3] comprende una selezione/cernita/separazione manuale di eventuali materiali estranei ed una lavorazione che comprende operazioni di triturazione e di imballaggio di rifiuto cartaceo in blocchi di materia prima secondaria di carta. La separazione/cernita di eventuale materiale estraneo dalla carta viene effettuata manualmente e comporta anche una selezione merceologica dei vari tipi di carta e cartone.

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [1.1.4 - lett. b): dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;

- 3.1.2 Tipologia 2.1 - Attività di recupero [2.1.3 - lett. c):** c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [2.1.4 -lett b): c) materie prime secondarie per l'edilizia.

- 3.1.3 Tipologia 3.1 - Attività di recupero [3.1.3 - lett. c):** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate manualmente e seguono operazioni di cesoiamento/pressatura per mezzo di pressa/cesoia meccanica;

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.1.4 - lett. c): dal ciclo di recupero si ottengono materie prime seconde/End of Waste per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi];

- 3.1.4 Tipologia 3.2 - Attività di recupero [3.2.3 - lett c):** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;

- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate manualmente e seguono operazioni di cesoiamento/pressatura per mezzo di pressa/cesoia meccanica;

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.2.4 - lett. c): dal ciclo di recupero si ottengono materie prime seconde/End of Waste per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi] e n. 715/2013 [rottami di rame];

- 3.1.5 Tipologia 7.1 - Attività di recupero 7.1.3 - lett. a):** messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al d.m. 5/02/1998 [R5]. Il ciclo di recupero deve ottenere materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 [7.1.4];
- 3.1.6 Tipologia 7.3 - Attività di recupero 7.3.3 - lett. b):** frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5].
Caratteristiche dei prodotti ottenuti [7.3.4 - lett. b): materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate.
- 3.1.7 Tipologia 7.6 - Attività di recupero 7.6.3 - lett. c):** produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al d.m. 5/02/1998 [R5]. Il ciclo di recupero deve ottenere materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate [7.6.4 - lett. b)].
- 3.1.8 Tipologia 5.78:** messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica e manuale per asportazione del rivestimento; [...] per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche;
- 3.1.9 Tipologie: 6.1, 7.1, 7.31-bis, 9.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

4. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 4.1** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R3, R4, R5] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella Tavola n. 1 "planimetria con rappresentati i macchinari e le aree di gestione rifiuti" dis. 03265021 dell'08/02/2016 parte

integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

- 4.2** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 4.3** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 4.3.1** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 4.4** il recupero [R4] dei rottami (rifiuti) rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011, (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:
- 4.4.1** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
- 4.4.2** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 5, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;
- 4.4.3** sino ad ottenimento e trasmissione alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano territorialmente competente dei sistemi di gestione validati da organismi di certificazione come previsto dal regolamento dal regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, o in caso di perdita di detti requisiti, le tipologie di metalli ferrosi e non ferrosi, di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio ed i rottami di rame rientranti negli stessi, manterranno la qualifica di rifiuti; pertanto presso l'impianto potrà essere svolta su tali rifiuti esclusivamente la messa in riserva [R13], a condizione che la presente autorizzazione consenta anche lo svolgimento della sola attività di stoccaggio provvisorio conto terzi e non di detta operazione al servizio di quella di recupero [R4, R5];
- 4.4.4** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materie prime secondarie (m.p.s.), il recupero [R4] è comunque subordinato alla completa osservanza di

quanto previsto nelle specifiche tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

- 4.4.5** ogni partita di rottami metallici (UE) 715/2013 del 25.07.2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci;
- 4.5** i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] e recupero [R3] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 4.6** i macchinari impiegati per il trattamento dei rifiuti vengono autorizzati come fissi e quindi non possono essere spostati dalla specifica area di lavorazione (R5) definita da progetto ed approvata con il presente provvedimento; gli impianti di trattamento devono essere quelli indicati nella documentazione agli atti a corredo dell'istanza;
- 4.7** l'accettazione dei rifiuti provenienti da demolizione e costruzione ivi comprese le terre e rocce da scavo (CER 170107, 170802, 170504 e 170904), potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita di rifiuti conferita;
- 4.8** i rifiuti con CER 170504 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*", non potranno essere ritirati qualora posseggano una concentrazione di contaminanti superiori ai limiti della colonna B dell'Allegato n. 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e comunque che provengano da siti contaminati e/o di bonifica;
- 4.9** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 4.9.1** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
- 4.9.2** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
- 4.9.3** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e (UE) 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
- 4.9.4** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

- 4.9.5 le norme tecniche di settore (UNI - EN 643) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti;
- 4.9.6 le norme tecniche di settore (Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205) per le materie prime secondarie per l'edilizia ottenute da recupero di rifiuti;
- 4.9.7 attestazioni relative alla marcatura CE o di altre regolamentazioni in materia delle materie prime ottenute dalle operazioni di recupero (R5) in base al loro utilizzo;
- 4.9.8 rapporti di prova relativi all'esecuzione del test di cessione condotto secondo il metodo in Allegato 3 al d.m. 5/02/1998, sui *materiali da costruzione nelle forme usualmente commercializzate* ottenuti dall'operazione di recupero R5 (7.6.3 lett. c) dei rifiuti appartenenti alla tipologia 7.6;

5. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Elena Airaghi



Data 10/08/2017

Protocollo 0194453/2017 fasc. 9.3\2015\754
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Pagina 1

Spett.le
CO.R.MET. S.R.L.
cormetsrl@secmail.it

Spett.le
Elba Assicurazioni S.p.A.
elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

e, p.c.
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive S.U.A.P.
di Milano
aua.suapmilano@pec.it

Spett.le
Comune di Milano
Settore Attuazione Politiche Ambientali
Ufficio emergenze ambientali
AttuazionePoliticheAmbiente@cert.comune.milano.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
U.O. Rifiuti
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: D.Lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, RG. 1852/2017 del 2/03/2017 rilasciata dal SUAP di Milano in data 30/3/2017, protocollo SUAP n. [iride]173810 [prot]2017/129666, all'Impresa Co.r.met S.r.l. - con sede legale ed insediamento in Milano rispettivamente in Via Campazzino n. 55/e ed in Via Cascina Belcasule n. 16/18. Accettazione fidejussione n. 1079297-090 del 22/06/2017 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A., prestata a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale RG. 1852/2017 del 2/03/2017.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale RG. 1852/2017 del 2/03/2017 avente ad oggetto *“Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo all'impresa Co.r.met S.r.l. con sede legale in via Campazzino n. 55/E nel comune di Milano ed insediamento in via Cascina Belcasule n. 16/18 nel comune di Milano”*, rilasciata dal SUAP di Milano in data 30/3/2017 (protocollo SUAP n. [iride]173810 [prot]2017/129666).

Vista la garanzia finanziaria n. 1079297-090 del 22/06/2017 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. acquisita agli atti della Città Metropolitana in data 26/06/2017 (prot. n. 153244).

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. del 7/08/2017 (prot.n. 190735).

Data 10/08/2017

Protocollo 0194453/2017 fasc. 9.3\2015\754

Pagina 2



Città
metropolitana
di Milano

Preso atto quindi che la sopracitata polizza fidejussoria, è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461, le stesse vengono accettate dalla scrivente Città Metropolitana.

Si da atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa Co.r.met S.r.l. ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale RG. 1852/2017 del 2/03/2017, a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

Per
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE PROCEDIMENTI A.U.A
Dott. Giuseppe Bono
il
IL DIRITTORE DEL SETTORE
QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA
Arch. Giovanni Roberto Parma

Normativa di riferimento:
D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 152/06, L. 241/90

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano
Settore qualità dell'aria, rumore ed energia
Viale Piceno , 60 - 20129 Milano. tel: 02 7740.1 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it

Responsabile del procedimento:
Dott. Giuseppe Bono, tel: 02 7740.3970 , email: g.bono@cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Dott.ssa Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it



Fascicolo 9.3\2015\754
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte
Pagina 1

Spett.le
Area tutela e valorizzazione ambientale
Settore aria, rumore ed energia
Servizio A.U.A.
c.a. G. Bono

Oggetto: Co.r.met S.r.l. - con sede legale ed insediamento in Milano rispettivamente in Via Campazzino n. 55/e ed in Via Cascina Belcasule n. 16/18, con accesso da Via Ferrai n. 33P01. Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 di R.G. n. 1852/2017 prot. 53329/2017 del 2/03/2017.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dall'Impresa Co.r.met S.r.l. in data 31/10/2018 (prot. n. 0252121) integrata con note del 21/12/2018 (prot. n. 0297124), del 11/01/2019 (prot. n. 0006872), del 06/02/2019 (prot. n. 029877), consistente nella:

- rinuncia all'attività R5 sulla tipologia 7.6 (CER 170302 e 200301) a seguito dell'entrata in vigore del DM 28/03/2018 n. 69. A fronte di tale rinuncia, la quantità ed il volume annui precedentemente autorizzati come massimo annuale trattabile della tipologia 7.6 (20.000 t/a - 20.000 mc/a) verrebbe ad essere in parte "ridistribuita" sulla tipologia 7.3. mentre l'Impresa rinuncia all'eccedenza non ridistribuita. Rimane comunque invariato il volume massimo di rifiuti in stoccaggio temporaneo.
- modifica del layout impiantistico per garantire la nuova viabilità interna all'impianto a fronte della realizzazione del nuovo accesso da Via Virgilio Ferrari (rif. Autorizzazione Paesaggistica Comune di Milano PG 10051/2017 del 10/01/2017; Autorizzazione Paesaggistica Città Metropolitana di Milano R.G. n. 2690/2017 del 27/03/2017; CILA PG 240077/2017 del 24/05/2017) come evidenziato nell'elaborato grafico allegato e conseguente adeguamento delle reti di scarico acque reflue; in relazione a ciò l'Impresa chiede contestualmente di indicare come punto di accesso all'impianto Via Ferrari 33P01
- dismissione VAGLIO REV GSV 35; come già indicato con comunicazione PEC del 19/12/2013, presso l'impianto l'uso di tale attrezzatura era *alternativa* all'utilizzo del VAGLIO SGROSSATORE TEREX FINLAY. La dismissione del REV GSV 35, quindi, non inficia l'esecuzione delle fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate richieste dall'Allegato 1, Sub. 1, tip. 7.1.3 lett. a) del DM 05/02.98 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, si rileva, ai sensi della d.g.r. 3827 del 14/07/2015, che la stessa si configura quale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex d.P.R. 59/2013, recante R.G. n. 1852/2017 prot. 53329/2017 del 2/03/2017, rilasciata alla Società Co.r.met S.r.l. dal SUAP del Comune di Milano in data 30/3/2017 (protocollo SUAP n. [iride]173810 [prot]2017/129666).

Conseguentemente la Tabella di cui al punto 3. contenuta nell'allegato tecnico datato 12/09/216 (prot. n. 206318) parte integrante dell'AUA R.G. n. 1852/2017 prot. 53329/2017 del 2/03/2017 risulta così modificata:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R3/R13	40	1.000	5.000
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R5/R13	50	4.000	4.000



Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R4/R13	50	10.000	25.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199.	110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R4/R13	40	700	1.400
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	20	170	340
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	40	1.000	5.000
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R5/R13	2.000	120000	120000
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti.	101201, 101206, 101208	R5/R13	40	9000	9000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.	170302, 200301	R13	100	5200	5200
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	1.000	67360	67360
7.31-bis	Terre e rocce di scavo	170504	R13	200	47760	47760
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	100	5.000	20.000

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile



presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

Si rileva che la modifica di cui sopra non comporta l'aggiornamento dell'importo della garanzia fideiussoria prestata ai sensi della d.g.r. 19461/2004.

Ciò premesso si esprime parere favorevole alla presa d'atto della modifica che consiste nella rideterminazione dei quantitativi di rifiuti che é possibile sottoporre a recupero per alcune tipologie, come sopra riportato, nella sostituzione della planimetria dovuta alla contestuale riorganizzazione del sito, e precisamente la Tavola n. 1 con oggetto "Planimetria con rappresentati i macchinari e le aree di gestione rifiuti" dis. 03265021 dell'08/02/2016" con quella identificata come Tavola n. 1 avente oggetto "Planimetria con rappresentati le aree di gestione rifiuti, la rete di scarico acque ed i punti di emissione in atmosfera" dis. 19-00655 di gennaio 2019 unita alla presente.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Pierngiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano

Settore rifiuti e bonifiche

V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3763/3807- pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:

Dr. Pierngiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Elena Airaghi, tel: 02 7740.3908, email: el.airaghi@cittametropolitana.mi.it